

10 Luglio 1513

Ordinazioni e Statuti degli
nomini di Agario borgo della
Valle di Antigorio

Nel Nome del Signore così sia nell'anno mille-
simo quingentesimo decimo terzo in prima convo-
catione nel giorno decimo del mese di Luglio in
Baceno borgo della Valle di Antigorio VIZ.
nella piazza vicino alla casa di abitazione di Lorenzo
figlio e Bartolomeo Rossetti di Baceno, e davanti al-
l'onorevole signor Foch uomo spectabile, e podestà del-
la sopradescritta valle per gli Illustrissimi Signori
Confederati, e dei prefati signori della Valle e per-
tinenze venne Eliaus Halter. Apparve pure Pietro
figlio di quell'altro Pietro Pizio di Agario come console,
e dicendo al Consolario in nome del Comune e de-
gli nomini di Agario ed esponendo al prefato signor
Foch che in piena, e generale vicinanza di tutto il
Comune, e degli nomini di Agario, e per essi nomini
furono e sono in giorni da poco trascorsi stati com-
pilati, fatti ed ordinati certi statuti, ed ordinamen-
ti di quelle cose ad ingrandimento di nostri prefati
Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori, e per la con-
servazione della Repubblica e dei Boschi, delle Bia-
de, e del fieno, e di altre cose, e degli stessi beni del
Comune, e degli nomini di Agario, e tanto piccoli

che grandi, e dimandando dal prefato sig:
Foch di imporre a me Giacomo Notaro in-
frascritto qualz persona pubblica di scrivere
gli stessi ordinamenti e statuti, e ridurli
in pubblica forma. Ed il qual prefato
signor Foch attendendo le premesse cose, e
che in tutte le parti, ed in ogni Commu-
ne si compilassero gli statuti, ed ordina-
menti per la pacifica condizion, e con-
servazione della Repubblica impose a
me Notaro infrascritto di scriverli a libito
della volonta di essi, e benchi non siano
contro lo stato, ed onore dei sudetti Illu-
strissim signori, signori nostri e del
gia detto sig: Foch, lo stesso signor Foch
approvo e confermo li stessi tutti, e sin-
goli statuti ed ordinamenti.

In primo luogo lo stesso Pietro Console dice, che
per i detti nominj di Algario, e vicini
unanimemente e concordamente e nessuno
di loro contrariante in detta Vicinanza dei
loro statuti fu ordinato, ed e, che non vi
sia alcuna persona vicina di detto Comune
e degli nominj di Algario, ne alcuna per-
sona forense, che osa, ne presuma di mancare

in questz cose, ni esportarz o gettarz e stirparz in qualchz modo alcuna pianta di qualsiasi Bosco manerio sia ed esista nei Boschi e fuor dei Boschi degli stessi boschi del Commune e degli nomini di Agario, e cio sotto pena, e hanno Deltze libbre Imperiali per qualsivoglia pianta tagliata tra le sudette, e Deltze libbre Imperiali per qualsivoglia pianta tolta fuor di detti Boschi, la qual pena aspettz una terza partz al sudetto signor Foch, una terza partz all' Accusatorz e l'altra terza partz al Console di detto Commune e chz qualsivoglia degno di fedz possa con giuramento accusarz. Salvo nell' infrascritto Bosco di Eba.

Parimenti dice, che fu stabilito ed ordinato per detti nomini del Commune e nomini di Agario, ed e, chz non vi sia alcuna persona vicina di detto Commune, neanche forense ed estranea, che osa, ni presuma boscarz in detti loro boschi dovunque, i quali siano sopra il Territorio e Dominio degli stessi nomini del Commune e degli nomini di Agario di spruneggiare, ni sbroarz alcunz, o alcuna pianta o alcune piante di Bosco larice, ni di altro bosco qualsiasi manerio sotto pena, e hanno Deltze libbre Imperiali per qualsivoglia pianta spruneggiata e Deltze libbre Imperiali per qualsiasi pianta sbroata, le quali pene aspettino una terza partz al sudetto signor Foch, una terza partz all' accusatorz, e l'altra

terza parte al Console, e che qualsivoglia
degnò di fede possa con giuramento accusare.
Similmente dice, che per detto Comune e nomi-
ni fu stabilito ed ordinato, che non vi sia al-
cuna persona vicina di detto Comune, né for-
se, che osa, né presume tagliare alcuna pianta
di qualsiasi Bosco maniero né cogliere legname
da Merguno in dentro verso Agaro sotto pena, e ban-
no di metà grossoni per qualunque fasso di legna
e di metà grossoni per qualunque pianta. Le quali
pene aspettino come sopra e che qualsiasi degno di
fede possa come sopra.

Dice pure come sopra che per nominati nomi-
ni fu stabilito ed ordinato come sopra, per la Re-
pubblica che dinominasi Villa di Agaro minac-
ciata nell'inverno dalla lavenca della Copera, che
sottomise detta Villa ad altri fu ordinato come so-
pra che non siavi persona veruna di detto Co-
mune e degli uomini di Agaro, che osa, né pre-
sume di Boscare, tagliare alcuna pianta del Bo-
sco né stradicare, battere, né raccogliere stamez s'è
da una via più inferiore, che va e tende fuori per
Copera, e dalla Villa in più alto per tutta la sponda
in dentro, ed in fuori, e ciò sotto pena, e banno delle
cinque libbre Imperiali per qualsivoglia pianta

tagliata verde, e per qualsivoglia vicenda.

Dice anchè che per detti nominj del Comune, e persone fu stabilito ed ordinato come sopra che non vi sia persona alcuna di nominato Comune, nè forense, che osa, nè presume pascolare, nè permettere che si pascoli con capre o montoni in prati, e campi di detto Comune e delle persone di Agario ciò valz in tempo di primavera, ed in tempo in cui crescono le messi, nè con detti capretti di darz alcun danno in detti prati, e Biade. Sotto pena, e banno di metà grossone per qualsivoglia uoda, e qualsivoglia pecora, per qualunque giorno, e di metà grossone per qualsivoglia vicenda. La qual pena aspetti conz sopra.

E dice che fu stabilito ed ordinato che quando si voglia e quante volte si voglia, dette persone del Comune e nominj di Agario communemente ordineranno di andarz vicindevolmente colz proprie bestie alle alpi, che qualsivoglia di detto Comune e delle persone di Agario sarà tenuto, e dovrà col proprio bestiame andarz alle alpi come sarà ordinato, e conz communemente fanno gli altri vicini, e ciò sotto pena, e banno certo dei solidi Imperiali per qualsivoglia giorno in cui starà indietro agli altri vicini. La qual pena aspetti una ~~terza~~ parte al Consolo, e le altre due parti alla Comunità. Dice ancora che per detti nominj, Comune, e vi-

cini di Agario fu stabilito ed ordinato, ed è, che non siavi alcuna persona di detto Comune di Agario, e vicina né forense, che da solo in persona, né presume né tagliare, né spiumeggiare né stroare rami, alcuna pianta od alcuna pianta di Bosco larice, avode, Pizanigher, né di altra qualsiasi di manerio Bosco in Bosco di Agario degli stessi del Comune, e degli uomini di Agario vlt dove dicesi al corso della Gosta e dentro alla ^{Pizzo} forte nava, e cominciando dai sassi al piano e dal corso veiro in dentro tanto, quanto dura il Dominio, ed il bosco degli stessi di Agario sotto pena, e banno di uno scudo d'oro per qualsivoglia pianta tagliata, e di uno scudo d'oro per qualsivoglia pianta ruscata, e di uno scudo d'oro per qualsiasi pianta stroata le quali pene aspettano come sopra.

Dice parimente come sopra ^{che} per detto Comune, e uomini di Agario fu stabilito ed ordinato, che non vi sia alcuna persona vicina, né forense, che osa pascolare, né permettere col proprio bestiame in e sopra tutte le alpi degli stessi, e specialmente sotto nell'alpe dell'Albrionca, e sino sopra Scherzigo, e sopra

ogoreto, e cio dalla festa di S. Giovanini Battista sino alla festa di S. Michele, e cio sotto pena, e hanno delle cinque libbre imperiali per qualsivoglia nodai di Bestie e per qualsivoglia giorno. Le quali pene aspettano come sopra. Salvo che possano tra li stessi vicini accrescere, e diminuire per andare alle alpi e quando convenientemente volessero.

Dice ancora come sopra che per detto Comune, e uomini di Argario fu stabilito ed ordinato, che non vi sia alcuna persona vicina, ne forense, che osa, ne presume pascolare ne permettere col proprio bestiame in, e sopra tutte le alpi degli stessi, come sopra, e specialmente da certa scarpia di sassi bianco rebio come discendere e piove acqua verso il dominio degli stessi sino piu superiormente dietro al Fosso Lago, e dovunque piove l'acqua verso il dominio degli stessi, e cio sotto pena sopra descritta per qualsivoglia nodai di bestie, e per qualsivoglia giorno, la quale aspetti come sopra.

Dice anco che non vi sia alcuna persona forense, che osa ne presume di pascolare col proprio bestiame bovino, ne munto, cavalli, muli, ed asini dalla festa di S. Giovanni Battista sino alla festa di S. Michele in ogni anno sino ai boschi degli imperiali in, e sopra al Monte denominato Passo della Bossa tendendo sino al sito nominato Monte, sino all'Alpe della

Gasella, e dalla sommità più inferiore
dell' Alpe più inferiore del Giardinoso, e
da mazzodi coi confini dell' Alpe del-
la Vargnana in dentro sino in più su-
periore delle sommità del Sasso della Costa, e da
sera il Piedo della Piza, e da mezza notte il
culmine della Crava dal cima più inferiormente
sino in fondo dell' Alpe della Valcoca più in-
feriormente a tutta l' Alpe della Poiana, e
della Topera, sotto pena, e hanno di venti solidi
imperiali per qualsivoglia bestia bovina di
dieci solidi per singola bestia munta, ed in
qualsivoglia giorno, dei tre librij per qualsi-
voglia cavallo, cavalla, mulo ed asino ed in
qualsivoglia giorno. La pena aspetti come sopra
Dice pure che non vi sia alcuna persona
forense, che osa, né presuma raccogliere fieno
in, e sopra tutto il Dominio e Territorio del
Comune e delle persone di Agaro sotto pena
e hanno di venti solidi per qualsivoglia fasso
di fieno e per qualsivoglia persona. La quale
pena aspetti come sopra.

Parimente che non vi sia alcuna persona
forense, che osa, né presuma pascolare, né
fare che si pascoli colli di loro bestie bovine, e

minuti come sopra dalla festa di S. Giovanni Battista, e di S. Michele in ogni anno sino ai boschi degli imperiali, e di qualsivoglia anno viz. dal piano dei Gassi sino al sito della Cambucheria, e sino al Orto della Piza in dentro verso Agaro; sotto pena, e banno di venti solidi Imperiali per singola bestia bovina e dieci solidi per singola bestia minuta, ed in qualsiasi giorno e per qualsiasi vicenda. La quale pena aspetti come sopra e che qualsivoglia degno di fede possa accusare.

Parimenti che non vi sia alcuna persona vicina che osa, né presume vendere, o rendere alcuni alcuni beni immobili esistenti sopra tutto il Dominio, e Territorio degli uomini di Agaro ad alcuni forensi sotto pena e banno della terza parte del detto prezzo venduto, e più ulteriore che se non possano altri vicini uomini nell'anno, e nel giorno recuperare la cosa venduta senza speciale licenza del loro signore Vicario, e degli uomini di Agaro.

Parimenti fu ordinato, ed è per li detti uomini del Comune, e persona di Agaro che se accadrà in alcun tempo in futuro che vi siano alcune femmine circa l'eredità, e la fortuna, in cui detti femmine come sopra si sposteranno ad un forense, che subito siano private da ogni diritto delle Alpi, e dei pascoli di detti

nomini di Agario, e del vicinato degli stessi di Agario, e si privano della terza parte dei primi beni.

È che non vi sia alcuna persona vicina, che osa, né presuma condurre né far che si condacano alcuna bestie bovine, né minute forensi nelle loro Alpi, senza permesso del Consolo e degli uomini di Agario sotto pena, e banno di venti solidi Imperiali per singola bestia bovina, e dieci solidi per singola bestia minuta, e dei tre librij per singolo cavallo, e cavalla ed Asino e Mulo, e per qualsiasi giorno e per qualsiasi notte.

Parimenti che non vi sia alcuna persona vicina, che osa, né presuma colle sue bestie caricare le loro Alpi, prima chez sarà ordinato per i vicini sotto pena di uno scudo, e similmente discaricare sino a che avranno discaricate tutti i vicini sotto pena come sopra.

Similmente non vi sia alcuna persona vicina chez osa, né presuma di raccogliere fieno nel corso della Poiana sotto pena di uno scudo come sopra.

È che non vi sia alcuna persona vicina, che osa, né presuma pascolare né fare che si pascoli con il di loro bestiame nei Campi,

Possessioni, Pratz, esistenti sopra il piano di Agaro sino alla festa di Santa Maria del mese di Settembre in qualsivoglia anno sino ai boschi imperiali sotto pena di uno scudo per ciascuna bestia bovina, e solidi 40 imperiali per ciascuna bestia minuta, e per ciascun giorno, e più ulteriore, che siasi tenuto a scordare il danno doppio col passo dell'estimazione fatta per periti di Agaro.

Parimenti che non vi sia alcuna persona vicina, che osa, né presume col proprio bestiame pascolare, né fare che si pascano dal sito fatto della Porta, e dal Margine infuori sino alla festa di S. Micheli in ogni anno sino ai boschi imperiali sotto pena di venti solidi imperiali per ciascuna bestia bovina, e per ciascun giorno senza licenza del Consolo, e degli uomini di Agaro. Riservati quelli, che volessero pascolare nel luogo dei Biganzoli verso Pavesano.

Anche che non vi sia alcuna persona vicina, che osa segare, né coglier fieno in, e sopra Medario di alcuna persona sotto pena di 32 solidi imperiali per ciascuna persona, e per sigola vicenda 1526 occorrendo la prima indizione in giorno di Sabato primo del mese di Maggio nel Borgo di Domo in casa d'abitazione di me Gaspare.

Gaspare Vicario di Bacino nel present anno 1526

affermò, ed affermata, ed approvò, ed approva tutti
i capitoli sopra descritti. Nella anno, Indica-
zione, giorno e luogo sopra descritti.

Giovanni Marino, in nome suo e nome del
signor Giovanni dell'Almo entrambi e coi
signori di Agario insieme col signor Gaspar
sopradescritti affermò ed affermata, ed approva
tutti i capitoli sopra descritti.

164.º Perro giorno di Gennaio nel borgo della
Città dell'Assola.

Io Don Giulio Monti Fondatario di Agario, di
Anson, di Costa, di Salecchio e delle pertinen-
ze visti i predetti Statuti propri dei borghi di A-
gario, Anson e di Costa, insieme con le affir-
mazioni loro fatte ed udite per i nostri predecessori,
avessero i nostri ricordati sudditi nella predetta
medesima Comunità in verdegli osservanza, ed
esister nel presente sino a che appartenga a noi
le medesime affermiamo ed approviamo.
Nel fede dei quali ecc.

165.º Giorno Settembre